CAMERA DEI DEPUTATI N. 3276-A (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **TAMBRONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(JERVOLINO)

alla Presidenza il 18 settembre 1961

—

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già prima del 30 aprile 1960, data di scadenza dell'Accordo italo-jugoslavo sulla pesca in Adriatico, firmato a Belgrado il 30 novembre 1958, il Governo italiano, tenuto conto delle numerose sollecitazioni che gli erano pervenute in proposito dalle categorie interessate, aveva assunto iniziative intese a garantire ai nostri pescatori la possibilità di continuare ad esercitare la pesca nelle acque jugoslave.

Tali iniziative si erano rese necessarie per il fatto che, pur avvertendo l'esigenza di una riconversione delle attività pescherecce nell'Adriatico, il Governo si era dovuto rendere conto che una siffatta operazione non avrebbe potuto essere né agevole, né soprattutto rapida. Infatti, un primo parziale tentativo di riconversione, effettuato con la legge n. 281 del 1959 al fine di facilitare il trasferimento di motopescherecci dall'Adriatico al Tirreno, aveva

dato risultati molto limitati. Per effetto di tale legge, 60 battelli si sono trasferiti al Tirreno, ma di questi 18 già hanno fatto ritorno in Adriatico e vi sono fondati motivi per ritenere che, scaduto il triennio fissato dalla legge medesima, anche altri abbandoneranno il Tirreno.

Ciò è dovuto, oltre che alle difficoltà di ambientamento, al fatto che nell'Adriatico l'organizzazione della pesca è più progredita, anche per ciò che riguarda il collocamento del prodotto sul mercato.

È ovvio poi che difficoltà ancora maggiori presenterebbe una immediata conversione verso la pesca oceanica, che richiede una organizzazione molto vasta e complessa, costose attrezzature speciali e, soprattutto preparazione ed addestramento di equipaggi ai fini di una elevata qualificazione tecnico professionale.

Allo stato delle cose si imponeva, quindi, di arrivare ad una proroga dell'Accordo con la Jugoslavia, e ciò allo scopo di tutelare gli interessi di circa 3.500 famiglie, che oggi traggono i loro mezzi di sussistenza dall'esercizio della pesca nelle acque jugoslave.

D'altra parte, le Organizzazioni pescherecce jugoslave accentuavano la loro opposizione ad ogni forma di rinnovo dell'Accordo stesso, esercitando in tal senso, tramite i Governi regionali, pressioni sul Governo centrale di Belgrado. Malgrado queste difficoltà fu, tuttavia, possibile al Governo italiano ottenere in un primo momento una proroga dell'Accordo di pesca fino al 31 luglio 1960, in attesa che la questione potesse trovare una soluzione sodisfacente.

Tentativi rivolti ad ottenere una estensione delle zone di pesca, anche nel senso auspicato dall'ordine del giorno approvato dalla Camera in sede di ratifica dell'Accordo del 30 novembre 1958, valsero solo a mettere in luce il pericolo che, rimessa in esame da parte nostra la sostanza dell'Accordo, le Organizzazioni regionali jugoslave ne traessero motivo per opporsi alla conclusione di un nuovo strumento, o almeno la ritardassero oltre l'inizio della stagione di pesca (1° settembre), mentre non si escludeva affatto l'eventualità che venisse chiesto un aumento del canone.

Si dovette pertanto constatare che per ottenere la proroga dell'Accordo era necessario non avanzare alcuna pretesa di modifica dell'Accordo stesso. Esso è ben lontano dal sodisfare le esigenze dei nostri pescatori, specie quelli dell'alto Adriatico, ma è il meglio che si potesse fare e pertanto l'Accordo del 30 novembre 1958 è stato prorogato fino al 28 febbraio 1962. Di esso si propone alla Camera la ratifica.

L'ammontare del canone da corrispondere al Governo jugoslavo per il nuovo periodo di pesca è rimasto inalterato rispetto a quello fissato per il periodo precedente (900 milioni di lire da corrispondere in due versamenti di 450 milioni l'uno): esso canone è interamente a carico dello Stato, non avendo potuto le categorie beneficiarie dell'Accordo, contribuire al pagamento.

TAMBRONI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per il rinnovo della validità dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958 effettuato in Belgrado il 16 agosto 1960.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

All'onere di 900 milioni di lire si farà fronte con riduzione del fondo istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.